



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Tertenia - Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI relativo all'Intervento di "Realizzazione arginatura e miglioramento canali raccolta acque bianche abitato e immediate periferie" - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Approvazione Studio di compatibilità idraulica.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione" così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti e la relativa Circolare interpretativa n. 1/2019 di cui alla Deliberazione del C.I. dell'Autorità di bacino n. 2 del 19.02.2019;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, trasmesso a questo Ufficio dal Comune di Tertenia nella versione definitiva, in allegato alle note prot. n. 8857 del 02.10.2023 (prot. ingresso ADIS nn. 10260, 10261, 10263, 10264, 10265 del 02.10.2023), e prot. n. 9584 del 18.10.2023 (prot. ingresso ADIS n. 10945 del 18.10.2023), redatto dai professionisti Ing. Andrea Lostia e Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus;

CONSIDERATO che l'area del Comune di Tertenia in cui ricadono gli interventi relativi all'intervento di "



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Realizzazione arginatura e miglioramento canali raccolta acque bianche abitato e immediate periferie” - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” è classificata a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente PAI;

VISTA la dichiarazione ex allegato 2 alla Circ. 1/2019, trasmessa dal Comune di Tertenia in allegato alla nota prot. n. 4687 del 31.05.2023, secondo la quale gli interventi in argomento risultano ammissibili ai sensi dell'art. 27 c. 1 lett. b) e d) e c. 3 lett. b) ed e) delle N.A. del PAI;

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica redatto dai tecnici Ing. Andrea Lostia e Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus, trasmesso dal Comune di Tertenia a questa Direzione Generale con la già citata nota prot. n. 8857 e costituito dai seguenti elaborati:

- *Elaborato A5.1 Studio di compatibilità idraulica ai fini del PAI,*
- *Elaborato A5.2 Studio di compatibilità idraulica ai fini del PAI - Report idraulico*

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante "Norma di semplificazione " con la quale, tra l'altro, amministrativa in materia di difesa del suolo è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità di cui alla N.A. del PAI, riferiti a opere in alveo e di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che, la presente approvazione non riguarda i tombini di cui al presente progetto di fattibilità, per il quali, nel rispetto dell'art.21 comma 3 delle Norme di Attuazione del P. A.I., "... non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 e pertanto non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino".

VISTA la relazione istruttoria del 25.10.2023 predisposta dal Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità idraulica presentato dal Comune di Tertenia, con la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

raccomandazione che lo stesso Comune si doti di un piano di monitoraggio e di manutenzione degli interventi che assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi medesimi, e che proceda alla dichiarazione ex art 21 comma 2 quater delle N.A. del P.A.I. con riferimento agli stessi interventi;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell' Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1

Di approvare, per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014, lo studio di compatibilità idraulica presentato dal Comune di Tertenia in allegato alla nota [prot. n. 8857 del 02.10.2023](#) e relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento di "*Realizzazione arginatura e miglioramento canali raccolta acque bianche abitato e immediate periferie - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*", a firma dei professionisti [Ing. Andrea Lostia e Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus](#), costituito dai seguenti elaborati:

- *Elaborato A5.1 Studio di compatibilità idraulica ai fini del PAI,*
- *Elaborato A5.2 Studio di compatibilità idraulica ai fini del PAI - Report idraulico.*

ART.2

Di prescrivere che il Comune di Tertenia si doti di un piano di monitoraggio e manutenzione che assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione in progetto, e che durante i lavori della conferenza di servizi in argomento proceda alla dichiarazione ex art. 21 comma 2 quater delle N.A. del P.A.I. con riferimento al progetto delle opere di che trattasi.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alle perimetrazioni definite dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A., e che la presente approvazione riguarda le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014. Si evidenzia che la presente approvazione non riguarda i tombini di cui al presente progetto di fattibilità, per il quali, nel rispetto dell'art.21 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., "*... non è richiesta la redazione dello*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e pertanto non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino".

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, *"in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato"*. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*. Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità. La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS